

# 44

**MISURE CONCERNENTI IL  
PERSONALE AMMINISTRATIVO  
DELLA GIUSTIZIA  
AMMINISTRATIVA**

Aggiornato il 14 dicembre 2011

## INDICE

### *Normativa*

D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 74

D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, art. 2, co. 8 bis

D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 1, co.3

### *Criteri*

Riduzione dell'organico del personale amministrativo

*Delibera del 2 dicembre 2011*

Misure organizzative in ordine al comando di personale amministrativo

*Delibera del 12 giugno 2008*

*Determinazione del Segretario Generale n.°120 del 25 settembre 2008*

*Delibera del 14 gennaio 2010*

# NORMATIVA

**D.L. 25 giugno 2008 n. 112**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

*Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.*

**Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi (363)**

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008 (360), secondo i rispettivi ordinamenti: (355)

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. (359) (364)

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (356)

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. (362)

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. (356)

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (357)

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione . (358) (361)

---

(355) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 2, comma 7-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(356) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(357) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(358) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(359) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 9, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1.

(360) Per il differimento del presente termine, vedi l'art. 41, comma 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

(361) Per l'interpretazione del presente comma vedi l'art. 16, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(362) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 2, comma 7-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(363) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, dal comma 2, Ordinanza 3 dicembre 2008, n. 3719, alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, e nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.C.M. 28 novembre 2008 e il D.P.C.M. 28 novembre 2008, per il Ministero degli affari esteri, il D.P.C.M. 29 maggio 2009, per il Ministero dell'interno, il D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210, per il Ministero della giustizia, il D.P.C.M. 24 giugno 2010 e il D.P.C.M. 24 giugno 2010, per il Ministero della salute, il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108 e, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144. Vedi, anche, il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145, l'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

(364) Vedi, anche, l'art. 1, commi 3, 4 e 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

#### **D.L. 30 dicembre 2009 n. 194**

##### **Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.*

#### **Art. 2 Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale**

8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

- a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
- b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

**D.L. 13 agosto 2011 n. 138**

**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

*Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.*

**Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica**

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

# CRITERI



## **Riduzione dell'organico del personale amministrativo**

### ***Delibera del 2 dicembre 2011***

Il Consiglio di presidenza:

- a) ha preso atto che con la precedente delibera in data 3 aprile 2009 – recepita dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 24 del 9 aprile 2009, debitamente registrato dalla Corte dei Conti il successivo 24 aprile 2009 – è stata esclusa l'applicazione nei confronti del personale amministrativo della G.A. della norma sancita dall'art. 74, co. 1, lett. A), d.l. n. 112 del 2008, e, conseguentemente, non è stata operata la decurtazione della dotazione organica prevista dalla su menzionata norma;
- b) ha ritenuto parimenti inapplicabili, ostandovi specifiche clausole di deroga in favore del personale operante presso gli uffici giudiziari (artt. 2, co. 8 quinquies, d.l. n. 194 del 2009 e 1, co.3, d.l.n. 138 del 2011, recanti ulteriori incrementi dei tagli alle dotazioni organiche di cui al già menzionato art. 74, d.l. n. 112 del 2008.

## **Misure organizzative in ordine al comando di personale amministrativo Delibera del 12 giugno 2008**

“Il CPGA:

- ritenuto che la sanatoria, al pari dei condoni e di provvedimenti analoghi come insegna la Corte Costituzionale, presuppone un vulnus rispetto alle normative vigenti e agli obblighi di buon andamento che si giustifica solo con il varo di una nuova disciplina o con la adozione di misure atte ad evitare il ripetersi di dinamiche simili a quelle che hanno generato le condizioni che la sanatoria mira a superare;
- considerato che il frequente e diffuso ricorso al comando di personale genera, con particolare riguardo agli uffici centrali, distorsioni organizzative, asimmetrie tra funzioni e strutture, disparità tra sedi all'interno del personale;
- nell'approvare le proposte avanzate in materia dal Segretario Generale, come emendate dalla competente 3<sup>a</sup> Commissione;
- dà mandato a quest'ultimo di presentare al CPGA entro il mese di settembre p.v. una comunicazione e, per quanto di competenza, una proposta di delibera se del caso anche a contenuto regolamentare, atta ad assicurare, anche ricorrendo a specifiche e aggravate modalità procedurali, che in futuro:  
il ricorso ai comandi, specie per le sedi centrali, sia limitato ad ipotesi eccezionali e subordinate a specifici requisiti, assicurando al provvedimento che dispone in materia (da comunicare per conoscenza al CPGA) adeguata pubblicità;  
in nessun caso il ricorso all'istituto del comando presso sedi centrali sia idoneo a generare, anche in modo indiretto, implicazioni sfavorevoli sulle disponibilità riconosciute alle sedi periferiche.”

### ***Determinazione del Segretario Generale n. 120 del 25 settembre 2008***

VISTA la mozione approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 12 giugno 2008;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'istituto del comando di personale amministrativo non dirigenziale secondo i principi direttivi ivi enunciati;

SENTITI i Segretari delegati;

#### **DETERMINA**

1. Le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo intento concernente il comando del personale della Giustizia amministrativa presso altre Amministrazioni e il comando di personale amministrativo esterno presso le articolazioni della Giustizia amministrativa.
2. Il comando di personale della Giustizia amministrativa presso altre Amministrazioni può essere disposto, previo parere favorevole del dirigente, solo se la dotazione

organica complessiva dell'Ufficio di appartenenza (escluso il dirigente) non presenta vacanze.

Fanno eccezione i comandi specificamente previsti dalla legge (es. uffici di diretta collaborazione).

3. Il comando di personale verso altre Amministrazioni è sempre possibile in caso di contestuale acquisizione, presso l'Ufficio di appartenenza e previo parere favorevole del dirigente, di altrettante unità di personale con profilo corrispondente (comando di scambio).
4. Il comando di personale di altre Amministrazioni presso gli uffici della Giustizia amministrativa deve far fronte ad esigenze di servizio temporanee ed eccezionali e può essere richiesto nel rispetto delle norme previste dai CCNL solo se ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
  - 4.1 Sia vacante nella pianta organica dell'ufficio di destinazione un posto di profilo esattamente corrispondente, per il quale non sia stata avviata la procedura di reclutamento mediante concorso;
  - 4.2 L'organico complessivo dell'ufficio di destinazione (escluso il dirigente), tenuto conto del personale in servizio a qualsiasi titolo, sia scoperto per il 10%;
  - 4.3, Il dirigente dell'ufficio di destinazione abbia espresso il parere favorevole al comando.
5. Nell'ipotesi di cui ad punto 4 il Segretariato generale, ove ritenga sussistere le condizioni per la richiesta di comando, ne dà formale notizia al Consiglio di Presidenza prima dell'inoltro della domanda stessa all'Amministrazione interessata,
6. La dotazione organica degli uffici cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono è quella risultante dalla pianta organica approvata dal Consiglio di Presidenza dalla Giustizia amministrativa nella seduta del 12 giugno 2008 (D.P.C.S. 23 giugno 2009,-n.23).
7. Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i comandi che saranno disposti o richiesti a decorrere dal 1° ottobre 2008. Esse non si applicano alle procedure di rinnovo o proroga di comandi già in essere alla predetta data.

### ***Delibera del 14 gennaio 2010***

Il Consiglio di presidenza, nel modificare in parte la delibera consiliare in data 12 giugno 2008, confermando i rigorosi criteri relativi alla gestione del personale comandato di cui al decreto del Segretario generale n. 120 del 25 settembre 2008, ha stabilito:

- a) che le richieste di comando siano di regola programmate ed attuate su base quadrimestrale;
- b) che il personale richiesto appartenga ad un'Area, un Profilo professionale ed una Fascia retributiva corrispondente al posto vacante nella pianta organica dell'ufficio di destinazione e, per quanto possibile, possieda esperienze lavorative affini o omogenee rispetto ai compiti cui è destinato;
- c) che l'informativa al Consiglio di Presidenza da parte del Segretariato generale:

- I) sia inoltrata di regola su base quadrimestrale all'esito dell'attività gestionale di cui alla precedente lettera a);
- II) non identifichi nominativamente il personale richiesto in comando;
- III) individui gli uffici e gli incarichi di provenienza e quelli di destinazione del personale comandato, specificando Area, Profilo professionale e Fascia retributiva.